



## **COMUNE DI FORLÌ**

**SERVIZIO DIREZIONE GENERALE**

### **ORDINANZA SINDACALE N. 63 del 28/12/2017**

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI NELLA NOTTE DI  
CAPODANNO 2017 2018**

## IL SINDACO

Premesso in fatto che:

- Vista la Circolare della Prefettura di Forlì-Cesena prot. nr. 0061745 del 19/11/2014 avente per oggetto “ Ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 c.4 del T.U.EE.LL”,
- Considerato che non si è ancora concretizzato un atto stabile da parte dell' Amministrazione Comunale;
- In coincidenza con i festeggiamenti di fine/inizio dell'anno, è consuetudine diffusa l'impiego di prodotti pirotecnici, così da provocare reclami da parte di molti cittadini per il disturbo che arrecano alla collettività e, talvolta, anche per i danni che conseguono al loro utilizzo;
- Detti prodotti, seppure anche di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, o, peggio, se proprio usati intenzionalmente a tali fini, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- Utilizzatori di detti prodotti risultano essere, molto spesso, soggetti minorenni che più facilmente sono indotti a non osservare le misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stesse alle persone, agli animali e alle cose, al di fuori dei casi, più gravi e preoccupanti, in cui l'impiego dei prodotti pirotecnici avviene per tali finalità;
- Considerate le numerose segnalazioni e lamentele pervenute in passato a questa Amministrazione nelle quali si accusava il disturbo arrecato all'utenza e dovuto all'uso indiscriminato e pericoloso di artifici pirotecnici con riferimento particolare alla data su indicata;

Considerato in diritto che:

- è, quindi, opportuno regolamentare l'impiego in centro storico ( area compresa all'interno dei viali e delle Porte di circonvallazione ) - quale luogo di maggior ritrovo cittadino nell'occasione di tale serata – dei prodotti pirotecnici con un provvedimento idoneo a contenere queste situazioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose che creano particolare allarme nei cittadini, anche al fine di facilitare l'intervento diretto della Polizia Municipale e delle forze dell' Ordine, consentendo un'immediata sanzione, fermo restando l'avvio dell'iter per quanto eventualmente previsto in sede penale;
- l'art. 5, c.4, del d. Lgs. 267 del 18.08.2000, attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
- il D.M. 05.08.2008, art.2, attribuisce al Sindaco il compito di intervenire per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado o in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio e privato;
- gli artt. 117, c.2, lett. h), e 118 della Costituzione riservano ai comuni le funzioni amministrative;
- la Legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 04.12.2003, recante la disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, all'art. 11, c.3, statuisce che “ I Comuni esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di Polizia Municipale” e, all'art. 14, prevede che il Corpo di Polizia Municipale garantisca l'ordinato svolgimento, tra l'altro, della vivibilità e della sicurezza urbana;

Ritenuto pertanto necessario dettare disposizioni in merito a quanto in oggetto per le ragioni qui più sopra esplicitate,

### ORDINA

di non fare uso, nel centro storico cittadino ( area compresa all'interno dei Viali e delle Porte di circonvallazione ), di prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, che possono arrecare situazioni di molestia o disturbo, ovvero possono causare situazioni di disagio, di pericolo e di danno alle persone,

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 28/12/2017 00:00:00, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 109870 del 28/12/2017. Ordinanza numero 63 del 28/12/2017.

Vistata da: Michele Pini il 28/12/2017 00:00:00

agli animali o alle cose.

Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.EE.LL., i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 ( pagamento in misura ridotta, entro 60 gg. Dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, pari ad euro 50, oltre alle eventuali spese di procedimento ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 368 del 23 agosto 2005).

La presente ordinanza sindacale ha vigore dalle ore 16.00 giorno 31/12/2017 alle ore 20.00 del giorno 01/01/2018 e viene preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Forlì – Cesena, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 54 del T.U.EE.LL, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento, che verrà divulgato all'utenza a mezzo stampa e mediante trasmissione su pannelli a messaggio variabile, nonché sul sito web del Comune di Forlì.

Si informa, infine che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì-Cesena entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199. E' altresì ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi della Legge 6/12/1971 nr. 1034.

dalla Sede Municipale, 22/12/2017

Sindaco  
Davide Drei